

Codice A2202B

D.D. 23 ottobre 2025, n. 1436

Legge n. 184/1983 e s.m.i. Adempimenti connessi alla D.G.R.11-692 del 17/12/2019. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Camera di Commercio Italia a Seoul, per il servizio di traduzione in lingua coreana e viceversa nell'ambito delle procedure adottive in Corea del Sud. Impegno di spesa complessivo di euro 5.000,00 o.f.i. sul capitolo 112042 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027...



ATTO DD 1436/A22000/2025

DEL 23/10/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A22000 - WELFARE**

OGGETTO: Legge n. 184/1983 e s.m.i. Adempimenti connessi alla D.G.R.11-692 del 17/12/2019. Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Camera di Commercio Italia a Seoul, per il servizio di traduzione in lingua coreana e viceversa nell'ambito delle procedure adottive in Corea del Sud. Impegno di spesa complessivo di euro 5.000,00 o.f.i. sul capitolo 112042 del Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 e 2026 a favore di ITCCK Camera di Commercio Italia a Seoul, Corea del Sud (codice beneficiario 352124).

premesso che la Direzione regionale Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018 s.m.i., esercita le funzioni precedentemente afferenti all'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte;

richiamata la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";

richiamata la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2024, n. 9-640 avente ad oggetto "Art. 22 della L.R. 23/2008 e s.m.i.: rinnovo al dott. Livio TESIO dell'incarico di Direttore della Direzione regionale A22000 "Welfare" affidato con D.G.R. n. 1-7128 del 28.06.2023";

dato atto che in merito all'attività riguardante le adozioni internazionali, con deliberazione n.32 del 17/02/2003 l'ARAI è stata iscritta dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri all'Albo nazionale degli Enti autorizzati per lo svolgimento di pratiche relative all'adozione di minori stranieri provenienti anche dalla Corea del Sud;

preso atto che la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Autorità Centrale italiana, con deliberazione n. 159/2018/AE del 05/12/2018 ha disposto il passaggio al nuovo Servizio regionale per le adozioni internazionali dei rapporti e delle

autorizzazioni già in capo all'ARAI-Regione Piemonte;

dato atto pertanto che la Regione è stata chiamata ad assicurare la prosecuzione di tutte le funzioni già in capo all'ARAI sia in Italia che nei Paesi stranieri. In particolare, l'art. 39 ter lett. c) della L. 184/1983 s.m.i. e l'art. 12 della Deliberazione della Commissione per le adozioni internazionali n. 13/2008/SG stabiliscono che l'Ente autorizzato deve disporre di un'adeguata struttura di personale ed organizzativa per assicurare il corretto svolgimento della procedura di adozione e la relativa assistenza alle coppie nel Paese straniero;

tenuto conto che, in relazione alla Corea del Sud, ITCCK rappresenta l'unica Camera di Commercio Italiana e che dal 2006 ha garantito all'ARAI un corretto ed efficace esercizio delle funzioni in materia di adozioni internazionali nel suddetto Paese, e vista la disponibilità a proseguire nella collaborazione, con Deliberazione n. 11-692 del 17/12/2019 la Giunta Regionale ha autorizzato la Direzione regionale competente alla stipula di convenzioni di durata biennale, a partire dal 01.01.2020, rinnovabili previa adozione di un provvedimento espresso per la messa a disposizione di una risorsa umana per continuare ad assicurare lo svolgimento delle procedure adottive in Corea del Sud e la relativa assistenza alle coppie che si recano nel suddetto Paese, garantendo altresì il servizio di interpretariato e di traduzione;

precisato che in attuazione di quanto previsto nella suddetta Deliberazione, con determinazione della Direzione Welfare n. 655/A22000/2023 del 16/11/2023 è stato approvato uno schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Camera di Commercio Italiana in Corea del Sud (ITCCK), per la messa a disposizione di una risorsa umana con conoscenza della lingua italiana e coreana per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle procedure adottive, di durata biennale con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

considerato che il Governo coreano, nelle more dell'entrata in vigore della nuova legge, ha sospeso le adozioni internazionali a far data dal 1° maggio 2025 e si è reso necessario pertanto recedere dalla suddetta convenzione;

dato atto che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge in materia di adozioni internazionali, l'Autorità centrale coreana istituita in seno al Ministero al Welfare ha richiesto che le relazioni post adottive necessarie rispetto alle adozioni più recenti concluse venissero tradotte in lingua coreana;

considerata pertanto la necessità di garantire il servizio di traduzione in lingua coreana delle relazioni post adottive e di ogni altra documentazione dalla lingua coreana alla lingua italiana e viceversa necessaria per le finalità istituzionali del Servizio adozioni;

preso atto della disponibilità della Camera di Commercio Italia (ITCCK) a Seoul a continuare a garantire tale servizio di traduzione, è stato necessario definire uno schema di convenzione, di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione, prevedendo un costo forfettario di € 350,00 per ogni relazione post adottiva per il servizio di traduzione dalla lingua italiana alla lingua coreana delle relazioni post adottive e un costo a cartella di € 100,00 per il servizio di traduzione dalla lingua italiana alla lingua coreana e viceversa per ogni altra documentazione necessaria per le finalità istituzionali del Servizio adozioni;

precisato che per l'acquisizione del suddetto servizio di traduzione si presume, in relazione alle procedure ancora in corso, un costo complessivo presunto di € 5.000,00 per tutta la durata della convenzione che decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2026, con la precisazione che a ITCCK verrà riconosciuto soltanto l'importo relativo alle attività di traduzione effettivamente

prestate;

ravvisata pertanto la necessità di procedere ad impegnare l'importo complessivo di euro 5.000,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 112042 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 e 2026 a favore di ITCCK Camera di Commercio Italia a Seoul, Corea del Sud (codice beneficiario 352124) secondo la ripartizione di seguito indicata, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- € 1.500,00 annualità 2025;
- € 3.500,00 annualità 2026;

ritenuto infine di autorizzare l'erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea documentazione contabile, vistata dalla Dirigente del Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte per la regolarità del servizio;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del 17/12/2018;
- la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 "Assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) - adempimenti connessi all'art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018";
- la D.G.R. n. 11-692 del 17/12/2019 "Legge n. 184/1983 s.m.i - art. 12 L.R. n. 7/2018. Autorizzazione alla stipula della convenzione da sottoscrivere tra la Regione Piemonte e la Camera di Commercio Italia a Seoul, Corea del Sud, per la messa a disposizione di una risorsa umana per lo svolgimento delle procedure adottive in Corea del Sud, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i. Approvazione criteri e requisiti essenziali";
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione", integrata dalla D.G.R. n. 83-7989 del 18/12/2023 "Regolamento regionale recante: Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale). Approvazione";
- il D.P.G.R. n. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale);

- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022, "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr 12-5546 del 29 agosto 2017";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. 11-739/2025/XII del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- la D.G.R. n. 38-1162 del 26 Maggio 2025, Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sotto-sezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle;
- la Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- la D.G.R. 12-852/2025/XII del 3 marzo 2025, avente per oggetto "Legge regionale 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";

determina

di approvare, in relazione a quanto previsto dalla D.G.R. n.11-692 del 17/12/2019, lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e ITCK Camera di Commercio Italia a Seoul, Corea del Sud, al fine di garantire il servizio di traduzione in lingua coreana delle relazioni post adottive e di ogni altra documentazione dalla lingua italiana alla lingua coreana e viceversa necessaria per le finalità istituzionali del Servizio adozioni, secondo quanto previsto nell'Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di stabilire che la durata della convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026 e che per l'acquisizione del suddetto servizio di traduzione si presume, in relazione alle procedure ancora in corso, un costo complessivo presunto di € 5.000,00 per tutta la durata della convenzione e che a ITCK verrà riconosciuto soltanto l'importo relativo alle attività di traduzione effettivamente prestate;

di impegnare l'importo complessivo di euro 5.000,00 o.f.i. sul capitolo di spesa 112042 del bilancio finanziario gestionale 2025-2027, annualità 2025 e 2026 a favore di ITCK Camera di Commercio Italia a Seoul, Corea del Sud (codice beneficiario 352124) secondo la ripartizione di seguito indicata, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- € 1.500,00 annualità 2025;
- € 3.500,00 annualità 2026;

di autorizzare l'erogazione dei corrispettivi dovuti, dietro presentazione di idonea documentazione contabile, vistata dal Dirigente del Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e

alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte per regolarità del servizio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE (A22000 - WELFARE)

Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio per Livio Tesio

Allegato

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA CAMERA
DI COMMERCIO ITALIA (ITCCK) A SEOUL, COREA DEL SUD
PER GLI ADEMPIMENTI DI TRADUZIONE RELATIVI ALLE
PROCEDURE ADOTTIVE IN COREA DEL SUD.**

Tra

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore Regionale della Direzione Welfare, dott. Livio Tesio, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale ubicata in Piazza Piemonte, 1 - Torino;

E

L'Italian Chamber of Commerce in Korea (ITCCK) (Codice fiscale estero 2148262334), rappresentata dal suo Presidente dott. Andrea Verazzi, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede di ITCCK, #201, 17 Nonhyeon-ro 71 Gil, 06248 Seoul, Corea del Sud;

Premesso che:

la Direzione regionale Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del 29.06.2018, esercita le funzioni precedentemente afferenti all'Agenzia regionale per le Adozioni Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte e denominato Servizio regionale per le adozioni internazionali.

A tal fine, la Regione è chiamata ad assicurare la prosecuzione di tutte le funzioni già in capo all'ARAI sia in Italia che nei Paesi stranieri. In particolare, l'art. 39 ter lett. c) della L. 184/1983 s.m.i. e l'art. 12 della Deliberazione della Commissione per le adozioni internazionali n. 13/2008/SG stabiliscono che l'Ente autorizzato deve disporre di un'adeguata struttura di personale ed organizzativa per assicurare il corretto svolgimento della procedura di adozione e la relativa assistenza alle coppie nel Paese straniero.

- Per questo, la Regione Piemonte, considerato che ITCKK rappresenta l'unica Camera di Commercio Italiana in Corea del Sud e che dal 2006 ha garantito all'ARAI un corretto ed efficace esercizio delle funzioni in materia di adozioni internazionali nel suddetto Paese, e vista la disponibilità a proseguire nella collaborazione, con Deliberazione n. 11-692 del 17/12/2019 la Giunta della Regione Piemonte ha autorizzato la Direzione regionale competente alla stipula di convenzioni di durata biennale, a partire dal 01.01.2020, rinnovabili previa adozione di un provvedimento espresso in tal senso per la messa a disposizione di una risorsa umana per continuare ad assicurare lo svolgimento delle procedure adottive in Corea del Sud e la relativa assistenza alle coppie che si recano nel suddetto Paese, garantendo altresì il servizio di interpretariato e di traduzione.
- In attuazione di quanto previsto nella suddetta Deliberazione, con determinazione della Direzione Welfare n. 655/A22000/2023 del 16/11/2023 è stato approvato uno schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Camera di Commercio Italiana in Corea del Sud (ITCKK), per la messa a disposizione di una risorsa umana con conoscenza della lingua italiana e coreana per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle procedure adottive, di durata biennale con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
- Considerato che la Corea del Sud, nelle more dell'entrata in vigore della nuova legge, ha sospeso le adozioni internazionali a far data dal 1° maggio 2025 si è reso necessario recedere dalla suddetta convenzione.

- Dato atto che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge in materia di adozioni internazionali, l'Autorità centrale coreana istituita in seno al Ministero al Welfare ha richiesto che le relazioni post adottive ancora in corso venissero tradotte in lingua coreana.
- Considerata pertanto la necessità di garantire il servizio di traduzione in lingua coreana delle relazioni post adottive e di ogni altra documentazione necessaria per le finalità istituzionali del Servizio adozioni.
- Preso atto della disponibilità della Camera di Commercio Italia (ITCCK) a Seoul a continuare a garantire tale servizio di traduzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'ITCCK garantisce al Servizio Regionale per le adozioni internazionali per tutta la durata della presente Convenzione gli adempimenti per il servizio di traduzione dalla lingua italiana alla lingua coreana e viceversa delle relazioni post adottive e di ogni altra documentazione necessaria per le finalità istituzionali del Servizio adozioni.

Tale servizio dovrà essere garantito da traduttori esperti e/o traduttori registrati presso l'Ambasciata d'Italia a Seoul. Le parti concordano che verrà rimborsato un costo massimo di € 350,00 per gli adempimenti di traduzione di ciascuna relazione post adottiva e un costo a cartella di € 100,00 per ogni altra documentazione necessaria per le finalità istituzionali del Servizio adozioni.

Eventuali importi superiori a tale somma dovranno essere preventivamente concordati tra le parti.

Art. 3

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2026, rinnovabile previo accordo scritto.

Art. 4

Per tutta la durata della presente convenzione per il predetto servizio viene previsto un importo presunto di € 5.000,00, riconoscendo a ITCK l'importo relativo alle attività effettivamente prestate.

Il Servizio adozioni internazionali provvederà al rimborso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta del pagamento, previa attestazione da parte del Responsabile del Servizio Adozioni sulla regolare effettuazione dell'attività richiesta e della relativa autorizzazione alla liquidazione.

Art. 5

ITCK e il traduttore individuato, nell'espletamento delle proprie attività, è tenuto, altresì, al rispetto della normativa sulla privacy, alla riservatezza e pertanto non può rilasciare a terzi soggetti, estranei informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio.

Inoltre, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., che verranno utilizzati, secondo quanto riportato dall'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente contratto.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ITCK viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e accetta la

designazione a Responsabile del trattamento secondo quanto previsto nell'atto di nomina allegato alla presente convenzione.

Art. 6

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di mesi uno, qualora circostanze sopravvenute facciano venir meno la necessità della collaborazione, previa liquidazione delle attività fino ad allora svolte e con impegno di portare a termine gli interventi in corso.

Al termine del suddetto periodo la presente convenzione è da intendersi risolta a tutti gli effetti di legge. Le Parti possono convenire di apportare modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione.

Art. 7

Per ogni controversia che nasca dall'attuazione e/o interpretazione della presente convenzione e che non sia definibile in via amichevole tra le parti è esclusivamente competente il Tribunale di Torino.

Letto e firmato digitalmente.

Torino, Seoul

Il Direttore regionale
della Direzione Welfare
Dott. Livio Tesio

Il Presidente dell'ITCCK

Dott. Andrea Verazzi



Direzione Welfare

*Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e
alle situazioni di fragilità sociale*

Servizio regionale per le adozioni internazionali

**Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art.13 GDPR 2016/679**

I dati personali forniti alla Direzione regionale Welfare - Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale - Servizio regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- I. i dati personali riferiti al contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività relativi alla stipulazione della convenzione per gli adempimenti di traduzione relativi alle procedure adottive in Corea del Sud; per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte - Settore Rapporti con il Terzo Settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale - Servizio regionale per le adozioni internazionali;
- II. l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.
- III. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.
- IV. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Welfare, Piazza Piemonte, 1 – 10127 Torino.
- V. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte;

VI. i dati personali riferiti all' operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

Nell'ambito della stipulazione della suddetta convenzione, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

- dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
- istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
- soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- corrieri, spedizionieri e depositari ed altra società di servizi funzionali allo svolgimento del rapporto contrattuale;
- altre autorità e/o amministrazioni pubbliche anche straniere per l'adempimento di ogni obbligo di legge.

VII. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

VIII. I dati personali sono conservati per il periodo di dieci anni.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.



Direzione Welfare

*Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di
fragilità sociale*

Servizio regionale per le adozioni internazionali

ITCCK viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice e dell'art. 28 del GDPR.

Il Responsabile al trattamento dei dati personali individuato con il presente atto di nomina deve, nei limiti della materia disciplinata, della durata del trattamento, della natura e della finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di interessati nell'ambito della convenzione per gli adempimenti di traduzione relativi alle procedure adottive in Corea del Sud:

- 1) svolgere le attività oggetto del contratto in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR 2016/679 ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali, sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare i principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita, nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali;
- 2) attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare, mettendo in atto le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tali misure devono essere definite in conformità all'art. 32 del GDPR tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento indicate nel contratto e in accordo con il Committente (anche con PLA – Privacy Level Assessment – ovvero atti successivi ed integrativi del presente atto). Di

tali misure, nonché dell'analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative da adottare e il regime operativo di sicurezza adottato, deve esserne data evidenza ogni qualvolta viene richiesto dal Committente;

- 3) qualora ricorrano i presupposti, redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all'art. 30 comma 2 del GDPR;
- 4) non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del contratto verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, senza autorizzazione del Committente fornendo indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento;
- 5) richiedere preventivamente autorizzazione specifica al Committente qualora intenda ricorrere ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività che comportano il trattamento di dati personali, impegnandosi ad imporgli gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente convenzione/atto o nei suoi atti successivi ed integrativi;
- 6) coadiuvare ed assistere il Committente, nell'ambito dei servizi oggetto del contratto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:
 - in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 7 a 10 del Codice privacy e da 12 a 22 del GDPR,
 - in materia di notifica delle violazioni all'autorità di controllo (data breach), comunicazione delle violazioni all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
- 7) in ottica di accountability, fornire tutta le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;

- 8) di informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) del Committente in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
- 9) prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del Committente o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il Committente con la massima celerità);
- 10) restituire o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del contratto sulla base delle istruzioni del Committente (es. formato).